

Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

Art. 13

Collaudo degli elaborati cartografici

- 1.** Per le specifiche caratteristiche della cartografia tecnica regionale numerica di tipo aerofotogrammetrico e tematico, la nomina di collaudatore spetta all' Assessore regionale all' edilizia e ai servizi tecnici di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
- 2.** La scelta del collaudatore va fatta fra gli iscritti nell' elenco regionale di cui al Capo VI della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46; qualora per le operazioni richieste non vi sia la presenza nell' elenco suddetto di professionisti provvisti della necessaria specializzazione tecnica e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l' Assessore all' edilizia e ai servizi tecnici provvede, di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale, alla nomina di altro professionista di provata esperienza.